

*"Omissis"*

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1.- Con la decisione impugnata, pubblicata il 7 marzo 2007, il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione all'esecuzione proposta dalla S.p.A. Assicurazioni Generali nei confronti del creditore procedente C.L. ed ha compensato le spese di lite nella misura di un terzo, "ponendo gli altri due terzi a carico della S.p.A. Assicurazioni Generali, in persona dei suoi legali rappresentanti p.t. ed in favore del sig. C.L.", con liquidazione dell'importo complessivo di Euro 800,00, oltre accessori.

2.- Avverso la sentenza l'avv. T.G., già difensore e procuratore di C.L., ha proposto ricorso straordinario affidato ad un motivo. L'intimata SPA Generali Assicurazioni non si è difesa.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1.- Con l'unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 91 e 93 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito, disattendendo l'istanza dell'avv. T.G., difensore della parte opposta vittoriosa, C.L., ha condannato l'opponente società assicuratrice al pagamento dei due terzi delle spese processuali in favore di quest'ultimo, e non dell'avvocato distrattario.

1.1.- Il ricorso è inammissibile, avuto riguardo al principio per il quale, in caso di rigetto dell'istanza, avanzata dal difensore della parte, di distrarre in suo favore gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cass. n. 1301/12; cfr. già Cass. S.U. n. 16037/10, secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. La procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93 c.p.c., comma 2 - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo).

2.- Non vi è luogo a provvedere sulle spese, attesa la mancata costituzione dell'intimata.

### **P.Q.M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2013